Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 1° agosto 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1345**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedale Campana », con sede in Seravezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visti i verbali in data 10 dicembre 1968 e 30 gennaio 1969 della commissione per l'individuazione e lo inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, dai quali risulta che la commissione medesima si è dichiarata incompetente ad assolvere i compiti previsti dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, avendo constatato inequivocabilmente che l'ospedale Campana ed il conservatorio, pur raggruppati sotto il titolo di pio istituto Campana, sono enti separati, con diversa personalità giuridica;

Visto il decreto del medico provinciale di Lucca in data 21 febbraio 1969, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Campana » di Seravezza è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 15 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedale Campana », con sede in Seravezza (Lucca), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Lucca;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Seravezza;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1962, registro n. 35 Interno, foglio n. 249, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1963, registro n. 30 Interno, foglio n. 83 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1964, registro n. 34 Interno, foglio n. 14.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 189. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1970, n. **547**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Sanatorio dei Colli », con sede in Lonato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 26 novembre 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Sanatorio dei Colli » di Lonato, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 13 agosto 1897;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Sanatorio dei Colli », con sede in Lonato (Brescia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Brescia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Lonato;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 13 agosto 1897.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 190. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970, n. **548**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale consorziale », con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 25 novembre 1969, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale consorziale policlinico di Bari direttamente gestito dall'istituzione di assistenza e beneficenza « Ospedale consorziale di Bari », è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto in data 10 gennaio 1909;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ente nominato « Ospedale consorziale », con sede in Bari, di cui alle premesse, costituito dall'ospedale consorziale policlinico, comprendente le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, le divisioni, i centri, le scuole, i servizi, gli ambulatori, l'asilo nido, con tutte le attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale; dall'ospedale in avanzato stato di costruzione denominato « San Paolo » sito in Bari, rione S. Paolo; nonchè da tutti gli altri beni in atto destinati alla assistenza ospedaliera erogata dall'ente, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto da:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Bari;

un membro eletto dal consiglio comunale di Bari;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 10 gennaio 1909.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 191. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970, n. **549.**

Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 560, con il quale vennero approvate e rese esecutive le tariffe per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Roma, spettanti alla locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1230, con il quale vennero approvate variazioni alle tariffe suddette:
Vista la deliberazione in data 5 marzo 1970, n. 190, della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città;
Visto l'articolo 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti i diritti di Borsa;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, regolata secondo i decreti richiamati nelle premesse e precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 560 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1230, subisce la seguente modificazione:
« A decorrere dal 1° gennaio 1970 i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale anche nel caso in cui trattasi di estensione beneficeranno di facilitazioni nei diritti di quotazione dovuti a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1230 del 30 giugno 1962 e precisamente:
dell'esenzione per il primo anno;
della riduzione del 50 per cento per il secondo anno.

Le predette facilitazioni non si applicano ai capitali di società da fusioni o da incorporazioni di società già quotate presso la borsa di Roma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add 13 maggio 1970

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 197. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970, n. **550.**

Riconoscimento della personalità giuridica del fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane.

N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto del fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 202. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Piemonte ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Piemonte »;
Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Caso, prefetto della provincia di Torino, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Piemonte ».
Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 196

(7575)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Lombardia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Lombardia »;
Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Libero Mazza, prefetto della provincia di Milano, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Lombardia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 194

(7576)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Liguria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Liguria »;
Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Pietro Rizzo, prefetto della provincia di Genova, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Liguria ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 202

(7577)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Veneto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Veneto »;
Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nicosia, prefetto della provincia di Venezia, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Veneto ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 195

(7578)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Emilia-Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Emilia-Romagna »;
Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Mario Cerutti, prefetto della provincia di Bologna, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Emilia-Romagna ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 198

(7579)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Toscana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Toscana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Italo De Vito, prefetto della provincia di Firenze, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Toscana ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 197

(7580)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Marche ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Marche »;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Achille Cappuccio, prefetto della provincia di Ancona, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Marche ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 199

(7581)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Umbria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Umbria »;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Simone Prosperi-Valenti, consigliere di Stato, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Umbria ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 189

(7582)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Lazio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Lazio »;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prof. Guglielmo Roehrssen, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Lazio ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 203

(7583)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Campania ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Campania »;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Francesco Bilancia, prefetto della provincia di Napoli, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Campania ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 200

(7584)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Abruzzo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Abruzzo »;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Luigi Petriccione, prefetto della provincia di L'Aquila, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Abruzzo ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 193

(7585)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Molise ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Molise »;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Mario Bettarini, prefetto della provincia di Campobasso, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Molise ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 201

(7586)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Basilicata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Basilicata »;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Domenico Amari, prefetto della provincia di Potenza, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Basilicata ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 191

(7587)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Puglia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Puglia »;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Nilo Pignataro, prefetto della provincia di Bari, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Puglia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 192

(7588)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970.

Nomina del Commissario del Governo per la Regione « Calabria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Commissario del Governo per la Regione « Calabria »;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Mario Gaia, consigliere di Stato, è nominato Commissario del Governo per la Regione « Calabria ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 190

(7589)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1970.

Soppressione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Canals e Marcos Juarez (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale si istituiva l'agenzia consolare di 2ª categoria in Canals (Argentina);

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale si istituiva l'agenzia consolare di 2ª categoria in Marcos Juarez (Argentina);

Decreta:

Articolo unico

Le agenzie consolari di 2ª categoria in Canals e Marcos Juarez (Argentina) sono soppresse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1970
Registro n. 305, foglio n. 251

(7273)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 278, che approva lo statuto dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1147, e sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 1799, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione e che fissa in tre anni la durata in carica di alcuni componenti il consiglio stesso;

Visto l'art. 16 del citato statuto sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 1799, che prevede la composizione del collegio dei sindaci e la durata in carica per tre anni dei suoi componenti;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 699, in virtù del quale l'ente succitato assume la denominazione di « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari per il personale del lotto »;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, a norma dei quali sono stati soppressi la Direzione generale per la finanza straordinaria e l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è stata istituita la Direzione generale per le entrate speciali cui vegnono devoluti i compiti e le attribuzioni dei soppressi uffici;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 16 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre successivo, registro n. 36 Finanze, foglio n. 28, con cui venne nominato il consiglio d'amministrazione e il collegio dei sindaci per il triennio a decorrere dal 16 settembre 1966;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari per il personale del lotto »; è così costituito, a decorrere dal 25 maggio 1970:

Presidente:

Picconi dott. Giorgio, direttore generale per le entrate speciali.

Membri:

Torre dott. Pietro, ispettore generale nella Direzione generale per le entrate speciali;

Campanozzi dott. Giuseppe Fabio, ispettore generale nella Direzione generale per le entrate speciali;

Bonavita dott. Carlo, direttore di divisione nella Direzione generale per le entrate speciali;

Lanzon dott. Piero, ispettore generale nella Ragioneria generale dello Stato;

Azzariti avv. Giorgio, sostituto avvocato generale dello Stato;

Vuoso cav. Giorgio, ricevitore del lotto, in rappresentanza del sindacato lottisti;

Ferro Vittorio, aiuto ricevitore del lotto, in rappresentanza del sindacato lottisti.

Segretario:

Picciuto dott. Giuseppe, direttore di sezione nella Direzione generale per le entrate speciali.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », è così costituito:

Bosco dott. Antonino, direttore di divisione in servizio presso la ragioneria centrale del Ministero della sanità;

Nardi dott. Mario, ispettore generale nella Direzione generale per le entrate speciali;

Cotticelli Renato, ricevitore del lotto in rappresentanza del sindacato lottisti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1970
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 119

(7370)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Sostituzione del presidente del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1967, con cui è stato nominato il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica;

Vista la lettera in data 17 giugno 1970, n. 37291/2.20, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica di designare con le funzioni di presidente del suddetto collegio dei revisori dei conti, a norma dell'art. 25 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il vice prefetto dottor Tito Biondo, in sostituzione del dott. Gabriele Crisopulli a seguito della di lui nomina a prefetto;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Decreta:

In sostituzione del dott. Gabriele Crisopulli, a seguito della di lui nomina a prefetto, viene nominato componente del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica con funzioni di presidente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il vice prefetto dott. Tito Biondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(7369)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1970, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Viste le lettere 19 giugno 1969, n. 3891 e 6 aprile 1970, n. 3807 dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno circa la designazione del proprio rappresentante in seno al consiglio generale sopraindicato, nonchè la precisazione contenuta nella nota n. 6066 dell'11 giugno 1970 circa la designazione del sig. Tobia Maggi nella predetta carica;

Decreta:

Il sig. Tobia Maggi è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con

sede in Civitanova Marche, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Alfredo Maragna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1970

Il Ministro: GAVA

(7371)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1970.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, e 14 settembre 1957, n. 1867, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 5 gennaio 1968, riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti, per gli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970;

Vista la lettera n. 133198, in data 12 giugno 1970, con la quale il Ministero del tesoro ha designato la dott.ssa Maria Puglisi, quale proprio rappresentante in seno al predetto collegio;

Decreta:

La dott.ssa Maria Puglisi è nominata membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Attilio Coppola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1970

Il Ministro: GAVA

(7372)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone del mobile italiano », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone del mobile italiano », che avrà luogo a Milano dal 20 al 27 settembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 luglio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(7380)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Iscrizione della Cooperativa ortofrutticola polesana, con sede in Lendinara, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 24 gennaio 1970 con la quale la Cooperativa ortofrutticola polesana, con sede in Lendinara, via Oslavia Campagna, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta cooperativa ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo con foglio n. 3102 del 26 marzo 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che la cooperativa richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nella Cooperativa ortofrutticola polesana, con sede in Lendinara, via Oslavia Campagna, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta cooperativa è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(7367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Alda Romagnoli, vedova Astesani, console onorario di Nicaragua a Como.

(7274)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Dora Lamberti, console onorario di Nicaragua a Napoli.

(7275)

In data 13 luglio 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Mary Anne Schoefield de Boetti Villanis, vice console onorario di Costa Rica a Torino.

(7276)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo al «Trasferimento di notai», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 16 luglio 1970, il nome del notaio «Tomezzoli Giancarlo» è rettificato in «Gianfranco».

(7280)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantatre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 giugno 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) «Cooperativa concessionaria romana fra impiegati e operai del piccolo commercio mutilati ed invalidi di guerra», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 29 aprile 1953, rep. 16556;

2) edilizia «Walkiria XV», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 11 dicembre 1963, rep. 171135;

3) edilizia «Ceresana», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 28 dicembre 1963, rep. 113545;

4) Edilizia «Domus I.N.A. 11», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 13 febbraio 1964, rep. 114220;

5) edilizia «Degli Ottimisti», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 29 ottobre 1963, rep. 29452;

6) edilizia «S. Teresa Decima», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 12 novembre 1964, rep. 20861;

7) edilizia «Eutimia», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 22 giugno 1964, rep. 29087;

8) «Edil - Esperanza Rita 64», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 20 novembre 1963, rep. 115469;

9) «Edil. - Domus I.N.A. XV», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 12 febbraio 1964, rep. 114205;

10) «Edil - Caesar Augustus», con sede in Roma, costituita per rogito Traversa in data 11 luglio 1963, n. 11566;

11) «Edil I.N.A. Domus n. 22», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 13 marzo 1964, rep. 114799;

12) «Edil - La Goliarda» tra mutilati e invalidi di guerra, con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 19 dicembre 1955, rep. 113101;

13) «Edil - Ponterosa 1964», con sede in Roma, costituita per rogito Bernardini in data 19 novembre 1963, rep. 24528;

14) di consumo fra il personale della C.R.I. già cooperativa delle Quattro Unità C.R.I., con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 11 dicembre 1946, rep. 16116;

15) edilizia «Sole e Mare», con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 24 giugno 1963, rep. 94272;

16) edilizia «Laurinetta» già «Laurina», con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 16 maggio 1962, rep. 7477;

17) edilizia «Dea», con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 20 aprile 1963, rep. 50117;

18) «A.C.L.I. - Casa Fintes Domus», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 23 marzo 1964, repertorio 51656;

19) «Edil - Delfica Partenopea», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 20 febbraio 1958, rep. 29251;

20) agricola «Produttori raccoglitori e trasportatori di latte della provincia di Roma», con sede in Bracciano (Roma), costituita per rogito Dobici in data 29 dicembre 1964, rep. 403681/9695;

21) «Edil - Fiorente», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Moscatello in data 18 febbraio 1962, repertorio 48596/1417;

22) «Edil - Azzurro sul Lago», fra impiegati dello Stato, di enti pubblici e liberi professionisti, con sede in Latina, costituita per rogito Checchi in data 5 dicembre 1962, repertorio 26345;

23) edilizia «Tirrena», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Fenoaltea in data 23 aprile 1963, rep. 66523;

24) «Lavorazione sociale vinacce del Lazio», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Millozza in data 8 maggio 1962, rep. 10690;

25) agricola «La Rinascita», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Corbò in data 20 febbraio 1960, rep. 18040;

26) di produzione e lavoro «1° maggio», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito di Macco in data 14 marzo 1957, rep. 9676;

27) trasporto «La Maentina», con sede in Maenza (Latina), costituita per rogito Varcasia in data 19 settembre 1964, repertorio 3716;

28) di produzione e lavoro «Terrazzieri di Priverno», con sede in Borgo S. Antonio di Priverno (Latina), costituita per rogito Amicarelli in data 27 settembre 1945, rep. 2275;

29) di consumo «Audace», con sede in Prossedi (Latina), costituita per rogito Tosti-Croce in data 30 maggio 1950, rep. 3120;

30) fra pescatori «Circe», con sede in San Felice Circeo (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 11 novembre 1965, rep. 58451;

31) «Edil - C.E.B.A.T. - Cooperativa edilizia bella aria di Terracina», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Pomàr in data 17 aprile 1964, rep. 126381;

32) Edil - I.N.A. Casa «Provvidenza», con sede in Viterbo, costituita per rogito Rossetti in data 12 febbraio 1962, rep. 24002;

33) edilizia «Cà D Oro», con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis del 26 marzo 1964, rep. 39393;

34) edilizia «Piave» fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 19 novembre 1964, rep. 31913;

35) «Edil - Castellana», con sede in Civita Castellana (Viterbo) costituita per rogito Lazzari in data 12 dicembre 1963, rep. 28243;

36) «Edil - Casa Mia», con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Bellucci in data 30 dicembre 1963, rep. 4858;

37) «Edil - La Speranza», con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 15 ottobre 1963, rep. 27598;

38) edilizia «Nuova Casa», con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 14 novembre 1963, rep. 27945;

39) «Edil - Fedelissima», con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 8 settembre 1964, rep. 6914;

40) agricola «Piccoli coltivatori diretti della Democrazia Cristiana», con sede in Tessennano (Viterbo), costituita per rogito Ventriglia in data 14 aprile 1957, rep. 1479;

41) «Edil - Colle Paradiso», con sede in Vetralla (Viterbo), costituita per rogito Colalelli in data 13 ottobre 1966, rep. 6541;

42) «Edil - Domus Mea», fra ferrovieri, con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Cattani in data 18 dicembre 1952, rep. 7555;

43) «Edil - La Vigneto», con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 2 gennaio 1958, rep. 5312/1901.

(7223)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1970 al 30 giugno 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 999/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	8,158
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,043
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	6,116
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	3,466
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	4,654
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,654
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1) .	3,388
11.01 F	Farina di riso .	4,085
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	8,158
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) .	5,043
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	6,116
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	3,466
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	5,475
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1)	4,654
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1)	3,388
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,085
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,254
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	6,205
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	7,910
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,427
11.02 B IV a)	Avena spuntata	3,466
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	5,437
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	3,466
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	4,254
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	6,205
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	9,888

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	3,466
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	5,000
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,945
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo .	5,043
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	3,466
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,490
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano) .	6,205
11.02 E II	Fiocchi di segala .	4,945
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	8,158
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a) .	5,043
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	6,796
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	5,437
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	3,466
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,490
11.02 E VI	Fiocchi di riso	3,931
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,254
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,521
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	10,828
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	8,090
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,800
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,576
11.07 B	Malto torrefatto	7,663
11.08 A I	Amido di granturco	0,407
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,289
11.08 A IV	Fecola di patate	0,407
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	0,407
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)	5,980
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso (N × 6,25)	0,506
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	0,531
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	0,407
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	0,531

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	0,407
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,157
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,157
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,157
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,157
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,157

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.
(5) Non sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti di cui più del 5 %, in peso, passa attraverso un setaccio di garza di seta le cui maglie hanno una larghezza di 150 microns.

(6761)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 16

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito Ricostruz. 3,50 %	27713	Gabola Alberigo, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 4 novembre 1927 ed ivi domiciliato. *Annotazione*: Ipotecata per l'esercizio del notariato esercitato dal titolare nella sede di Calabritto (Avellino) estensibile a qualsiasi altra sede cui fosse in seguito destinato, giusta domanda registrata a Roma il 5 maggio 1959, al n. 41921, vol, 670	20.000

Roma, addì 18 luglio 1970

(7315)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 31 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,10	629,15	629 —	629,10	629 —	629,10	629,10	629,10	629,10	629,15
Dollaro canadese	612,90	612,95	612,75	612,70	610,50	612,90	612,65	612,70	612,90	612,50
Franco svizzero	146,22	146,20	146,15	146,16	146,10	146,22	146,17	146,16	146,22	146,20
Corona danese	83,85	83,86	83,88	83,855	83,85	83,85	83,85	83,855	83,88	83,85
Corona norvegese	88,10	88,09	88,10	88,10	88,10	88,10	88,08	88,10	88,10	88,10
Corona svedese	121,41	121,45	121,45	121,405	121,30	121,40	121,40	121,405	121,41	121,40
Fiorino olandese	174,72	174,73	174,70	174,705	174,60	174,73	174,73	174,705	174,72	174,72
Franco belga	12,67	12,677	12,6750	12,676	12,67	12,67	12,678	12,676	12,67	12,675
Franco francese	113,99	113,96	114 —	113,98	114 —	113,98	113,99	113,98	113,99	113,98
Lira sterlina	1504 —	1504,08	1503 —	1504,10	1503,25	1504 —	1503,90	1504,10	1504 —	1506,85
Marco germanico	173,26	173,29	173,35	173,26	173,20	173,25	173,31	173,26	173,26	173,28
Scellino austriaco	24,38	24,38	24,375	24,3770	24,35	24,38	24,38	24,3770	24,38	24,38
Escudo portoghese	21,98	21,98	21,98	21,985	22 —	21,98	21,99	21,985	21,98	22,02
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,045	9,043	9 —	9,04	9,042	9,043	9,04	9,03

Media dei titoli del 31 luglio 1970

Rendita 5 % 1935	92,675
Redimibile 3,50 % 1934	97,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	74,05
» 5 % (Ricostruzione)	83,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	78 —
» 5 % (Città di Trieste)	76,65
» 5 % (Beni esteri)	73,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,60
» 5,50 % » » 1968-83	82,15
» 5,50 % » » 1969-84	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1970

Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	612,675
Franco svizzero	146,165
Corona danese	83,852
Corona norvegese	88,09
Corona svedese	121,402
Fiorino olandese	174,717
Franco belga	12,677
Franco francese	113,985
Lira sterlina	1504 —
Marco germanico	173,285
Scellino austriaco	24,378
Escudo portoghese	21,987
Peseta spagnola	9,042

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935, n. 1390/R/Gab. con cui al sig. Stadler Giuseppe, nato a Silandro il 21 marzo 1879, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Stadio;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 28 gennaio 1970 dalla signora Stadio Ida in Eberhofer, nata a Castelbello Ciardes il 24 gennaio 1935, nipote del predetto, in atto residente a Laces, frazione Coldrano n. 49;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 30 maggio 135, numero 1390/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Stadio Ida in Eberhofer, nata a Castelbello Ciardes il 24 gennaio 1935 e residente a Laces, frazione Coldrano n. 49, viene ripristinato nella forma tedesca di Stadler.

Il sindaco del comune di Laces provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 luglio 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(7233)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei candidati dichiarati idonei alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 10 dell'anzidetto testo unico che fissa i requisiti per l'iscrizione nell'Albo nazionale dei collettori delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1968, n. 402579, col quale sono stati indetti gli esami per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Visti e riconosciuti regolari gli atti espletati dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale 26 luglio 1968, n. 405590;

Considerato che i candidati Gaviglio Gianfranco, Grisanti Franco, Guglielmini Luigi, Mattei Cesare e Stasi Giunio Manlio hanno omesso di produrre la documentazione richiesta dallo articolo 9 del bando di esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette negli esami indetti con decreto ministeriale 23 aprile 1968, n. 402579:

Cognome e Nome	Votazione media prova scritta	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Abbatecola Tito	7,250	6,400	13,650
2. Acuto Francesco	7,125	6,300	13,425
3. Adduci Angelo	7,000	6,400	13,400
4. Adriani Oliviero	7,000	6,300	13,300
5. Aglianò Sebastiano Antonio	7,050	6,200	13,250
6. Aina Pacifico .	7,175	7,000	14,175
7. Alò Francesco Paolo .	7,000	7,000	14,000
8. Alvano Giuseppe .	7,875	7,000	14,875
9. Alvisi Francesco Paolo	7,250	6,000	13,250
10. Amadori Luciana .	7,000	6,100	13,100
11. Amagliani Gaspare	7,050	6,200	13,250
12. Amato Girolamo	7,125	6,600	13,725
13. Angaramo Antonio	7,000	6,400	13,400
14. Ardigò Mario .	7,375	7,400	14,775
15. Artana Piero Giorgio .	7,000	7,000	14,000
16. Attollino Nicola .	7,000	6,000	13,000
17. Augelli Tito	7,375	7,100	14,475
18. Azelli Agostino .	7,250	7,250	14,500
19. Azzano Mario	7,000	6,200	13,200
20. Babini Guglielmo .	7,000	6,900	13,900
21. Badeschi Paolo .	7,125	6,000	13,125
22. Bagnai Carlo .	7,125	6,000	13,125
23. Balbi Carmelo	8,300	8,000	16,300
24. Balsamo Michele	8,300	8,000	16,300
25. Baordo Giuseppe	7,000	6,800	13,800
26. Barbaro Giampaolo	7,125	6,700	13,825
27. Barbaro Piero	7,125	7,300	14,425
28. Barbella Giuseppe . . .	8,600	9,000	17,600
29. Barettin Gian Maurizio . .	7,125	6,200	13,375
30. Barile Giuseppe	7,625	6,300	13,925
31. Barretta Renato	7,250	6,000	13,250
32. Barzanti Renzo	7,250	6,000	13,250
33. Basetti Sani Pier Giorgio	7,050	6,500	13,550
34. Bearzi Fabio	7,050	6,000	13,050
35. Beghetti Ugo	7,375	6,800	14,175
36. Bellabarba Goffredo . .	7,000	6,000	13,000
37. Bellin Oscar	7,050	6,000	13,050
38. Belotti Gianfranco . . .	7,000	6,100	13,100
39 Beltrami Guido	7,000	6,700	13,700
40. Bencivenga Vittorio . . .	7,125	6,900	14,025
41. Benigno Giovanni	7,000	6,000	13,000
42. Bensi Pietro	7,900	7,300	15,200
43. Berardi Gaetano	7,125	6,000	13,125
44. Bertelli Dario	7,000	6,500	13,500
45. Berti Franco	7,000	6,300	13,300
46. Bertola Carlo	7,125	6,300	13,425
47. Bertoli Pietro	7,000	6,000	13,000
48. Biagini Viero	7,500	7,100	14,600
49. Biancardi Alfonso . . .	7,500	7,800	15,300
50. Bianchi Mauro	7,050	7,100	14,150
51. Bicchierai Walter . .	7,125	6,600	13,725
52. Bitelli Enrico	7,050	7,100	14,150
53. Blanchi Antonio	7,650	7,500	15,150
54. Bologna Antonina nata Bertolino	7,050	6,500	13,550
55. Bonaccorso Carmine . . .	7,100	7,000	14,100
56. Bondi Guido	8,000	7,000	15,000
57. Bonechi Maurizio . . .	7,050	6,000	13,050
58. Boninsegna Giuseppe . .	7,250	6,300	13,550
59. Borgese Giovanni	7,000	6,300	13,300
60. Borghetto Franco . . .	7,900	7,000	14,900
61. Borghi Ennio	7,250	8,000	15,250
62. Bormetti Agostino . . .	7,000	6,000	13,000
63. Borri Carlo	7,375	7,400	14,775
64. Borsellini Francesco	7,275	6,000	13,275
65. Borsetto Luciano . . .	7,000	6,000	13,000
66. Bosi Urbano	7,625	6,100	13,725
67. Botrini Vito	7,375	6,400	13,775
68. Bovo Renato	7,175	6,000	13,175
69. Branchi Gian Carlo	7,000	7,700	14,700
70. Brini Gian Paolo . . .	7,625	6,200	13,825
71. Brizielli Gianfranco . . .	7,125	6,000	13,125
72. Brutti Maria Bruna . . .	7,050	6,100	13,150
73. Buccini Vittorio	7,000	6,000	13,000
74. Buffa Alessandro . . .	7,250	6,100	13,350
75. Bugari Attilio	7,300	7,500	14,800
76. Buongiovanni Vincenzo . .	7,250	7,000	14,250
77. Busi Emilio	7,050	6,900	13,950
78. Buzzi Luigia	7,000	6,200	13,200
79. Caldiroli Vittorio . . .	7,375	6,400	13,775
80. Calegari Giuliano	7,000	6,100	13,100
81. Calloni Luigi	7,000	6,200	13,200

Cognome e Nome	Votazione media prova scritta	Voto prova orale	Votazione complessiva
82. Calore Maria Teresa nata Sinestrari	7,250	6,300	13,550
83. Cambriani Franco	7,975	7,800	15,775
84. Cameroni Giancarlo	7,000	6,400	13,400
85. Campagni Fernando	7,175	7,500	14,675
86. Campana Giorgio	7,050	7,000	14,050
87. Canarile Mario	7,125	6,000	13,125
88. Candeloro Sabatino	7,250	7,000	14,250
89. Canevisio Bernardino	7,650	6,500	14,150
90. Cantafio Antonio	7,175	6,000	13,175
91. Cantelli Gian Luigi	7,000	6,000	13,000
92. Capitanio Tommaso	7,050	6,000	13,050
93. Capo Giuseppa	7,250	6,000	13,250
94. Capobianco Luciano	7,250	6,000	13,250
95. Capone Maurizio	7,250	6,500	13,750
96. Cardilli Elio	7,125	6,000	13,125
97. Carducci Carlo Felice	7,125	6,200	13,375
98. Carnovale Giuseppe	7,125	6,800	13,925
99. Carucci Giovanni	7,300	6,000	13,300
100. Casadei Baldelli Giovanni	7,000	7,200	14,200
101. Casarotti Germano	7,000	7,100	14,100
102. Castagno Giorgio	7,000	6,200	13,200
103. Castellana Pier Luigi	7,050	6,100	13,150
104. Castellano Mariano	7,375	7,400	14,775
105. Castini Giancarlo	7,300	6,400	13,700
106. Catalano Michele	7,425	6,200	13,625
107. Catania Salvatore nato a Trapani il 31 ottobre 1941	7,000	6,100	13,100
108. Cavalet Luigi	7,375	6,200	13,575
109. Cavallo Alfonso Gaetano Luigi	7,000	7,000	14,000
110. Ceccarelli Costantino	7,775	7,500	15,275
111. Cecchi Egisto	7,000	6,000	13,000
112. Ceglia Antonio	7,050	6,200	13,250
113. Censi Lùigi Michele	7,000	6,300	13,300
114. Cermesoni Erminio	7,175	6,100	13,275
115. Ceron Fausto	7,125	6,100	13,225
116. Cerroni Marcello	7,125	6,000	13,125
117. Cerutti Pier Enrico	7,125	6,000	13,125
118. Cesarini Angelo	7,500	6,500	14,000
119. Cesarotto Bruno	7,125	6,000	13,125
120. Chelini Spartaco	7,250	7,500	14,750
121. Chiacchio Raimondo	7,125	6,000	13,125
122. Chiappetti Antonio	7,250	6,100	13,350
123. Chiappini Giuseppe	7,000	6,600	13,600
124. Chiaradia Paolo	7,250	7,100	14,350
125. Chiarugi Riccardo	7,100	6,100	13,200
126. Cianfaglione Luigi	7,125	8,000	15,125
127. Cietta Dino	7,000	6,100	13,100
128. Cimino Ugo	7,125	6,800	13,925
129. Cimmino Antonio	7,125	6,400	13,125
130. Ciravegna Edoardo	7,125	6,000	13,125
131. Cirio Gaudenzio	7,250	6,100	13,350
132. Cittati Emilio	7,375	6,800	14,175
133. Ciumei Giancarlo	7,000	6,400	13,400
134. Clemente Felice Giovanni	7,125	6,100	13,225
135. Clementi Eugenio	7,250	6,500	13,750
136. Clò Franco	7,000	6,500	13,500
137. Cocco Nunzio	7,000	6,000	13,000
138. Cocumelli Luigi	7,000	6,700	13,700
139. Codino Giacomo	7,600	7,800	15,400
140. Colella Giovanni	7,000	6,300	13,300
141. Colla Roberto	7,500	7,800	15,300
142. Conforti Antonini Paolo	7,750	6,500	14,250
143. Conterno Ugo	7,500	7,100	14,600
144. Conversano Gaspare	7,750	7,750	15,500
145. Cornacchia Aldo	7,250	6,250	13,500
146. Cornelli Renzo	7,175	6,800	13,975
147. Correggiari Valter	7,050	6,400	13,450
148. Corsini Paolo	7,700	6,200	13,900
149. Costa Sergio	7,000	6,000	13,000
150. Costamagna Quirico Franco	7,275	6,000	13,275
151. Costantini Serafino	7,000	6,000	13,000
152. Costantino Giuseppe	7,000	7,000	14,000
153. Costanzo Michelangelo	7,125	6,000	13,125
154. Crespi Ferdinando	7,175	7,000	14,175
155. Crociati Alberto	7,100	6,500	13,600
156. Curnis Lucio	7,000	6,100	13,100
157. D'Acciò Filippo	7,050	6,500	13,550
158. D'Amico Sebastiano Alfredo	7,000	6,000	13,000
159. D'Andolfo Antonio	7,175	6,600	13,775
160. D'Andrea Donato	7,500	6,300	13,800
161. Darseni Enrico	7,125	7,500	14,625
162. De Angelis Carlo Vittorio	7,300	7,500	14,800
163. De Dominicis Francesco	7,750	7,000	14,750
164. Deidda Gaetano	7,250	7,300	14,550
165. D'Elia Costanzo	7,100	6,200	13,300
166. Dell'Acqua Antonio	7,125	7,000	14,125
167. De Marinis Marcello	7,000	6,200	13,200
168. De Medio Mario	7,000	6,000	13,000
169. D'Episcopo Antonio	7,275	6,200	13,475
170. De Pretto Maurizio	7,100	6,100	13,200
171. De Romanis Bruno	7,625	6,700	14,325
172. De Santis Bruno	8,000	6,500	14,500
173. De Santis Loris	7,000	6,800	13,800
174. Di Benedetto Rocco	7,125	6,100	13,225
175. Di Candia Antonio	7,375	7,000	14,375
176. Di Dio Calogero	7,000	7,200	14,200
177. Di Felice Renato	7,000	6,300	13,300
178. Di Gregorio Massimo	7,050	7,200	14,250
179. Digrisolo Romano	7,375	7,100	14,475
180. Di Marzo Luigi	7,125	6,700	13,825
181. Di Massa Giuseppe	7,250	7,000	14,250
182. di Mattia Nicola	7,100	6,000	13,100
183. Di Natale Giuseppe	7,125	7,100	14,225
184. Di Nisio Carlo Emanuele	7,125	7,125	14,250
185. D'Innocenti Giovanni	7,125	6,000	13,125
186. Dionisi Filippo	7,000	6,900	13,900
187. Di Pio Sergio	7,250	6,500	13,750
188. Disi Giancarlo	7,750	7,100	14,850
189. Di Stefani Umberto	7,125	6,400	13,525
190. Di Vincenzo Giuseppe	7,175	6,100	13,275
191. Doglio Italo	8,000	8,000	16,000
192. Dolcetto Lucillo	7,000	7,000	14,000
193. Durante Luigi Giuseppe	7,050	6,000	13,050
194. Endrigo Giovanni Antonio	7,050	6,300	13,350
195. Ermini Antonio	7,250	6,000	13,250
196. Faiola Ferdinando	7,375	6,400	13,775
197. Fantoli Aldo	7,000	6,000	13,000
198. Farioli Franco	7,250	6,000	13,250
199. Fava Renzo	7,250	7,100	14,350

Cognome e Nome	Votazione media prova scritta	Voto prova orale	Votazione complessiva
200. Femminis Alessio .	7,000	6,200	13,200
201. Ferlito Vincenzo	7,000	6,400	13,400
202. Ferrante Oronzo .	7,175	6,000	13,175
203. Ferrara Eliseo Carlo .	7,250	6,200	13,450
204. Ferrarese Lino .	7,000	6,000	13,000
205. Ferri Gian Carlo .	7,250	6,500	13,750
206. Ferri Gianfranco .	7,250	6,100	13,350
207. Fiabane Tiziano	7,300	6,300	13,600
208. Filetto Giorgio .	7,000	6,100	13,100
209. Filippetti Sergio	7,050	6,200	13,250
210. Fiordiliso Enrico .	7,250	6,100	13,350
211. Fiore Domenico	7,250	6,200	13,450
212. Fiorito Nicola .	7,375	6,500	13,875
213. Florio Ambrogio Vito .	7,000	7,000	14,000
214. Florissi Carlo .	7,000	6,500	13,500
215. Fonzo Luciano .	7,200	6,500	13,700
216. Forni Vincenzo .	7,250	6,100	13,350
217. Fortini Bruno	7,375	6,600	13,975
218. Fossati Adriano .	7,500	7,500	15,000
219. Fracchiolla-Lettieri Maurizio	7,000	6,500	13,500
220. Franchi Ivo .	7,250	6,500	13,750
221. Fronza Fabio .	7,250	6,200	13,450
222. Funari Nello .	7,000	6,200	13,200
223. Fuochi Roberto .	7,125	8,100	15,225
224. Fusco Ottavio	7,050	6,500	13,550
225. Gabbetta Franco .	7,175	6,100	13,275
226. Gabrieli Gabriele .	7,250	6,200	13,450
227. Gallini Carlo Alberto .	7,000	6,100	13,100
228. Gamberini Norberto . .	7,275	6,100	13,375
229. Gambescia Giancarlo	8,100	7,100	15,200
230. Ganzarolli Rino . .	7,125	6,000	13,125
231. Garbari Antonio	7,275	6,500	13,775
232. Gargano Vincenzo	7,625	7,800	15,425
233. Gatti Luigi .	7,175	6,000	13,175
234. Gattilia Eugenio	7,250	6,000	13,250
235. Gattini Luciano .	7,250	6,000	13,250
236. Gentile Franco . .	7,500	7,400	14,900
237. Geria Vincenzo . .	7,000	7,300	14,300
238. Germano Antonio .	7,000	6,000	13,000
239. Gesuita Giuseppe .	7,300	6,100	13,400
240. Giacomelli Enzo	7,250	6,000	13,250
241. Giacomini Vanino Carlo .	7,775	7,000	14,775
242. Giampaolo Sergio .	7,275	6,600	13,875
243. Giani Gianfranco .	7,125	6,700	13,825
244. Gigliobianco Francesco Paolo	7,000	7,200	14,200
245. Giglioni Bruno	7,125	6,000	13,125
246. Gilli Dante .	8,275	8,000	16,275
247. Giordano Franco . .	7,375	6,800	14,150
248. Giorgis Giorgio .	7,775	7,600	15,375
249. Giovannuzzi Adolfo Silvio .	7,500	6,800	14,300
250. Girasoli Giampaolo .	7,125	6,150	13,275
251. Giusti Enzo . .	7,700	6,800	14,500
252. Gliozzo Francesco .	7,125	6,200	13,325
253. Grappiolo Bruno . . .	7,050	6,000	13,050
254. Grasso Santo	7,250	6,000	13,250
255. Graziani Luigi .	7,700	7,000	14,700
256. Greco Antonio . . .	7,250	6,250	13,500
257. Greco Giovanni	7,000	6,100	13,100
258. Grego Gemma	7,100	7,400	14,500
259. Grottola Vincenzo Mario .	7,250	6,000	13,250
260. Guagliozzi Torquato	7,375	7,200	14,575
261. Guarino Vincenzo	7,500	6,000	13,500
262. Guarnieri Giancarlo	8,350	7,500	15,850
263. Guasco Romolo	7,125	6,300	13,425
264. Guerra Mario	7,175	6,000	13,175
265. Guidi Vincenzo	7,050	6,500	13,550
266. Gulia Vincenzo	7,050	6,000	13,050
267. Iacobini Pietro	7,000	6,800	13,800
268. Iacopino Giovanni	7,000	6,100	13,100
269. Iacopino Saverio	7,050	6,000	13,050
270. Iacuzio Raffaele	7,250	7,000	14,250
271. Iaquino Mattia	7,250	6,000	13,250
272. Iarussi Franco	7,050	7,100	14,150
273. Impallomeni Vincenzo . . .	7,125	7,100	14,225
274. Indri Pierluigi	7,050	6,400	13,450
275. Iorio Francesco	7,175	6,500	13,675
276. Iovenitti Vittorio	7,000	6,500	13,500
277. Iozza Giuseppe	7,000	6,000	13,000
278. Ippoliti Michele	7,250	7,400	14,650
279. Iraldo Maria Rosetta nata Rossi	7,250	6,500	13,750
280. Isella Angelo	7,000	6,200	13,200
281. Isotti Luigi	7,250	6,000	13,250
282. Korner Eriberto	7,250	6,100	13,350
283. Labruna Mario	7,700	6,300	14,000
284. Lagonigro Attilio	7,500	6,300	13,800
285. La Groia Giovanni	7,375	6,000	13,375
286. Lapiello Alfredo	7,125	6,200	13,325
287. Laterza Angelo	7,950	7,600	15,550
288. Leoni Luciano	7,125	6,300	13,425
289. Leppi Giovanni	7,000	7,000	14,000
290. Lessanutti Enrico	7,000	6,000	13,000
291. Leva Vittorio	7,250	8,000	15,250
292. Limiti Luciano	7,250	6,400	13,650
293. Liva Osvaldo	7,050	6,300	13,350
294. Locatelli Giovanni Battista .	7,000	6,400	13,400
295. L'Occaso Claudio	8,350	7,400	15,750
296. Lombardi Arnaldo	7,050	6,000	13,050
297. Lonoce Cosimo	8,000	6,700	14,700
298. Lotto Pietro	7,000	6,000	13,000
299. Lucarini Giovanni	7,625	6,200	13,825
300. Lucchesini Giorgio	7,425	6,500	13,925
301. Maccari Gustavo	7,300	6,100	13,400
302. Malatesta Alberto	7,650	6,300	13,950
303. Malvasi Pietro	7,250	6,000	13,250
304. Mandosi Franco	7,375	6,400	13,775
305. Manfredini Marcello	7,125	6,000	13,125
306. Mangano Francesco	7,250	6,250	13,500
307. Mantegazza Giancarlo . . .	7,250	6,000	13,250
308. Marazza Lamberto	7,275	7,200	14,475
309. Marcantognini Lanfranco .	7,125	6,000	13,125
310. Marchetti Maurizio	7,000	6,200	13,200
311. Marchetti Pietro	7,000	6,300	13,300
312. Marcia Teodoro	7,375	7,000	14,375
313. Marinaro Tommaso	7,125	6,200	13,325
314. Marrozzini Giuseppe . . .	7,125	6,300	13,425
315. Marsoner Josef	7,300	6,200	13,500
316. Martinelli Narciso	7,000	6,000	13,000
317. Martinelli Piero	7,000	6,400	13,400

Cognome e Nome	Votazione media prova scritta	Voto prova orale	Votazione complessiva
318. Martorelli Ennio .	7,500	6,500	14,000
319. Marvelli Renzo .	7,000	6,000	13,000
320. Marzi Alberto	7,000	6,000	13,000
321. Masci Enzo .	7,400	6,300	13,700
322. Mattei Adalberto .	7,375	6,500	13,875
323. Mattei Paolo . .	7,000	6,400	13,400
324. Mazzanti Mario .	7,900	6,500	14,400
325. Mazzau Attilio .	7,175	7,000	14,175
326. Mazzoni Dino	7,125	6,000	13,125
327. Mazzotta Marcello	7,000	6,000	13,000
328. Mazzotta Vittorio .	7,000	6,000	13,000
329. Mecchi Enrico .	7,950	7,200	15,150
330. Melita Giuseppe	7,125	6,500	13,625
331. Meloni Fabrizio .	7,175	6,700	13,875
332. Mencarelli Ernesto .	7,000	6,600	13,600
333. Mencarini Giorgio	7,000	6,000	13,000
334. Mensio Cesare .	7,125	8,000	15,125
335. Merelli Luigi .	7,125	6,700	13,825
336. Merli Feliciano .	7,050	6,000	13,050
337. Micale Francesco .	7,125	6,100	13,225
338. Migliorini Sergio .	7,000	6,100	13,100
339. Milanesi Anna Maria .	7,050	7,000	14,050
340. Mirandola Pierluigi .	7,000	6,000	13,000
341. Mirisola Salvatore	7,050	6,600	13,650
342. Molinari Vittorio .	7,125	7,000	14,125
343. Monaco Giovanni	7,000	6,000	13,000
344. Monetta Domenico .	7,400	6,500	13,900
345. Monini Dino .	7,125	6,000	13,125
346. Montalbano Eduardo .	7,250	6,200	13,450
347. Moretti Lorenzo	7,375	7,325	14,700
348. Mori Mauro . .	7,825	6,000	13,825
349. Morigi Marcello .	7,125	6,000	13,125
350. Morini Andrea .	7,200	6,500	13,700
351. Morini Paolo	7,250	6,200	13,450
352. Moriti Vasco .	7,675	6,100	13,775
353. Mory Giulio Francesco	7,125	6,000	13,125
354. Mosconi Nunzio	7,050	6,000	13,050
355. Mossini Luigi .	7,125	6,100	13,225
356. Mozzoni Riccardo .	7,000	6,000	13,000
357. Mugnai Moreno .	7,275	6,125	13,400
358. Muscettola Michele Matteo	7,000	6,500	13,500
359. Mussner Giuseppe detto Erich . .	7,000	6,000	13,000
360. Muzzi Gabriele .	7,100	6,300	13,400
361. Nanni Lido	7,175	7,000	14,175
362. Negri Ermes .	7,000	6,300	13,300
363. Nencini Giuseppe .	7,000	6,200	13,200
364. Nepote Giorgio .	7,125	6,200	13,325
365. Nespola Bruno .	7,850	7,100	14,950
366. Nicolini Aldo .	7,125	7,200	14,325
367. Nido Domenico . .	7,425	6,000	13,425
368. Nocentini Rolando .	7,125	6,000	13,125
369. Nunzi Giovanni . . .	7,250	6,200	13,450
370. Okely Maurizio .	7,125	7,200	14,325
371. Orlandi Dante .	7,250	6,500	13,750
372. Orlando Lodovico .	7,000	6,100	13,100
373. Orlando Pietro . . .	7,375	6,900	14,275
374. Orza Lorenzo	7,125	6,300	13,425
375. Pace Aldo	7,000	7,100	14,100
376. Paci Roberto . .	7,400	6,100	13,500
377. Paciocca Carlo	7,250	6,000	13,250
378. Pagnini Mario	7,000	6,500	13,500
379. Palareti Giorgio	7,500	7,000	14,500
380. Pallavicini Giacomo	7,125	6,600	13,725
381. Pallozzi Antonio Italo . . .	7,000	7,100	14,100
382. Palmieri Angelo	7,050	6,000	13,050
383. Palozzo Franco	7,100	6,500	13,600
384. Pancrazzi Giovanni . .	7,700	7,000	14,700
385. Paolillo Mario	7,125	6,000	13,125
386. Papi Gianfranco	7,250	6,400	13,650
387. Pappalardo Paolo	7,000	6,000	13,000
388. Parini Marcello	7,550	6,200	13,750
389. Parodi Gian Paolo	7,275	6,400	13,675
390. Parodi Luciano	7,125	7,125	14,250
391. Pascale Antonio	7,000	7,100	14,100
392. Pascarelli Luciano	7,250	6,500	13,750
393. Pasotti Luigi	7,125	6,600	13,725
394. Passacantili Alberto	7,250	6,350	13,600
395. Passiatore Francesco Paolo	7,000	6,400	13,400
396. Pastina Silverio	7,000	7,000	14,000
397. Patella Egidio	7,250	7,000	14,250
398. Pattaro Vanio	7,900	6,000	13,900
399. Pavone Mario	7,000	6,300	13,300
400. Peciola Bruno	7,500	6,300	13,800
401. Pedrini Raffaele	7,275	7,000	14,275
402. Pellegrini Nedo	7,000	6,300	13,300
403. Perbellini Francesco	7,125	6,500	13,625
404. Perego Alfredo	7,275	6,000	13,275
405. Perfetti Pasquale	7,375	8,000	15,375
406. Petrone Giuseppe	7,375	6,100	13,475
407. Petrucci Franco	7,650	6,800	14,450
408. Piattoli Giuliano	7,000	6,000	13,000
409. Piazzo Armando	7,750	6,000	13,750
410. Picarazzi Americo	7,000	6,000	13,000
411. Piccinini Bruno	7,850	6,500	14,350
412. Pieracci Italo	7,175	6,400	13,575
413. Pierdicca Gaspare	7,175	6,300	13,475
414. Pinardi Giuseppe	7,000	6,500	13,500
415. Pioli Paolo	7,250	7,000	14,250
416. Pirani Andrea	7,275	7,800	15,075
417. Pirotti Paolo	7,250	6,000	13,250
418. Plaisant Paolo	7,000	6,200	13,200
419. Podestà Giancarlo	7,175	6,300	13,475
420. Poiani Piero	7,000	6,300	13,300
421. Polato Gianni	7,175	6,000	13,175
422. Poli Alessandro	7,000	6,200	13,200
423. Politi Paolo	7,000	6,200	13,200
424. Polletta Antonio	7,700	7,000	14,700
425. Poppi Enrico	7,750	8,000	15,750
426. Portavia Eraldo	7,150	7,150	14,300
427. Possagno Renzo	8,200	6,500	14,700
428. Pozza Ermanno	7,375	6,000	13,375
429. Pozzato Francesco	7,000	7,100	14,100
430. Prato Cosimo Damiano . .	7,000	6,100	13,100
431. Previtali Paolo	7,050	7,050	14,100
432. Proietti Marcello	7,050	6,050	13,100
433. Pronio Antonio	7,000	7,000	14,000
434. Protti Luigi	7,000	6,000	13,000
435. Pugliese Salvatore	7,000	6,100	13,100
436. Quaglia Roberto	7,700	6,400	14,100

Cognome e Nome	Votazione media prova scritta	Voto prova orale	Votazione complessiva
437. Quattrocolo Vittorio	7,250	6,200	13,450
438. Racioppi Benito	7,125	7,400	14,525
439. Raimondo Antonietta Rosetta	7,000	6,500	13,500
440. Ramazzotti Gilberto .	7,050	6,400	13,450
441. Ranieri Carlo .	7,050	7,400	14,450
442. Raulli Piero .	7,175	6,200	13,375
443. Recanati Pietro .	7,000	6,100	13,100
444. Resmini Roberto . .	7,000	6,500	13,500
445. Ricci Paolo .	7,625	6,300	13,925
446. Ricci Renato . .	7,000	6,200	13,200
447. Ricevuto Nicola .	7,000	6,000	13,000
448. Riggi Filippo Sebastiano .	7,150	6,300	13,450
449. Righettini Giancarlo .	7,000	6,000	13,000
450. Righi Franco . .	7,275	6,500	13,775
451. Rigon Carlo .	7,275	6,800	14,075
452. Rigoni Francesco .	7,375	6,400	13,775
453. Rocchi Paolo .	7,600	6,300	13,900
454. Rocchi Umberto .	7,175	6,100	13,275
455. Rolle Sergio .	7,325	7,000	14.325
456. Romano Biagio .	7,125	6,300	13,425
457. Romeo Enzo .	7,125	6,200	13,325
458. Rossi Fabrizio .	7,625	7,000	14,625
459. Rossi Giampaolo .	7,250	6,200	13,450
460. Rosso Riccardo	7,500	7,200	14,700
461. Ruberto Antonio .	7,000	6,000	13,000
462. Rubini Giancarlo .	7,375	6,200	13,575
463. Ruggiero Raffaele . .	7,400	7,000	14,400
464. Russo Antonio nato a Manfredonia il 28 luglio 1942	7,000	6,200	13,200
465. Rusticelli Gianni . . .	7,125	7,500	14,625
466. Saccol Massimiliano	7,850	6,300	14,150
467. Saccomandi Franco . .	7,500	6,600	14,100
468. Sala Luigi	7,125	6,000	13,125
469. Sancassani Paolo	7,050	6,000	13,050
470. Santagata Leopoldo	7,000	6,000	13,000
471. Santamaria Rosa	7,000	6,500	13,500
472. Santella Domenico .	7,375	7,000	14,375
473. Sbraga Santino	7,125	6,000	13,125
474. Schiavo Giovanni	8,000	6,500	14,500
475. Sciara Rocco .	7,375	6,200	13,375
476. Scopel Orazio	7,000	6,000	13,000
477. Scotton Sergio	7,000	6,000	13,000
478. Serafini Nicola	7,250	6,000	13,250
479. Serafini Omero	7,100	6,200	13,300
480. Serarcangeli Mario	7,250	6,000	13,250
481. Serione Giuseppe .	7,250	7,500	14,750
482. Serra Pietro Giuseppe	7,275	6,500	13,775
483. Sessa Giovanni .	7,125	6,200	13,125
484. Sgheri Giustino .	7,000	6,100	13,100
485. Sigona Giovanni .	7,000	6,300	13,300
486. Silenzi Bruno .	7,100	6,300	13,400
487. Siligato Giovanni ..	7,250	6,000	13,250
488. Silipigni Antonio .	7,850	6,000	13,850
489. Silveri Carlo	7,375	6,400	13,775
490. Silvestrini Silvio .	7,250	6,000	13,250
491. Soave Sergio .	7,125	6,000	13,125
492. Spada Sergio . . .	7,125	6,000	13,125
493. Stasia Gianfranco .	7,000	6,000	13,000
494. Stefanelli Albino . . .	7,125	6,000	13,125
495. Sticcotti Leone	7,275	7,500	14,775
496. Storchi Luciano	7,175	6,100	13,275
497. Stortini Marta nata Bellomari	7,250	6,200	13,450
498. Tafuri Vittorio	7,000	6,200	13,200
499. Tancredi Gianfranco . . .	7,350	7,100	14,450
500. Tartaglia Igino	8,100	6,000	14,100
501. Temporini Vitaliano . . .	7,000	6,300	13,300
502. Tibasco Renzo	7,125	6,000	13,125
503. Tiero Fernando	7,000	7,000	14,000
504. Tirone Guido	7,000	6,100	13,100
505. Tomaino Maria Anna nata Condemi	7,000	6,100	13,100
506. Tomani Pericle	7,000	6,000	13,000
507. Tona Renzo	7,000	6,000	13,000
508. Tonelli Enzo	7,250	7,500	14,750
509. Topi Alessandro	7,250	6,000	13,250
510. Torcolini Franco	7,125	7,000	14,125
511. Tosti Alfonso	7,150	7,000	14,150
512. Toti Franco	7,375	6,200	13,575
513. Tremolada Giancarlo	7,000	6,000	13,000
514. Uccello Paolo	7,625	6,000	13,625
515. Ungaro Paolo	7,250	7,750	15,000
516. Vaccaro Calogero . .	7,350	6,000	13,350
517. Vaccaro Emilio . .	7,900	7,200	15,100
518. Vacchi Lamberto	7,125	6,000	13,125
519. Vagni Pietro	7,625	7,000	14,625
520. Valerio Mario	7,000	6,100	13,100
521. Valetti Luciano	7,125	6,200	13,325
522. Vallenari Giovanni	7,125	6,000	13,125
523. Vanoncini Corrado . . .	7,250	6,000	13,250
524. Vanzini Gianfranco . . .	7,250	7,000	14,250
525. Venti Massimo	7,000	6,000	13,000
526. Verzellesi Vittorio	7,000	6,100	13,100
527. Vianello Giovanni Emilio	7,375	6,000	13,375
528. Viglianti Angelo	7,250	7,000	14,250
529. Vigna Mario	7,000	6,100	13,100
530. Villecco Italo	7,250	6,500	13,750
531. Vinci Franco	7,050	6,200	13,250
532. Virgili Renato	7,250	7,250	14,500
533. Visconti Giuseppe	7,125	6,000	13,125
534. Vitaletti Marino	8,000	6,700	14,700
535. Vitali Lauro	7,800	6,300	14,100
536. Vivoli Alberto	7,000	6,000	13,000
537. Volpe Claudio	7,150	6,500	13,650
538. Volpini Gianfranco . . .	7,175	6,000	13,175
539. Zanata Ettore	7,125	6,000	13,125
540. Zavoli Vittorio	7,375	6,400	13,775
541. Zorzi Amedeo	7,125	6,000	13,125

Art. 2.

A norma dell'art. 10, secondo comma, del bando di esami, vengono esclusi dall'elenco dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità i candidati Gaviglio Gianfranco, Grisanti Franco, Guglielmini Luigi, Mattei Cesare e Stasi Giunio Manlio per aver omesso di produrre i documenti richiesti dall'art. 9 dello stesso bando di esami.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro: PRETI

(7249)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a tre posti di dattilografo aggiunto in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a tre posti di dattilografo aggiunto in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre-chè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto ad anni 55, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello

Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado e diploma di dattilografia e stenodattilografia rilasciato anche da istituti privati;

D) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del *Presidente della Repubblica* 3 maggio 1957, n. 686;

E) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti previsti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità al modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) la loro posizione, limitatamente agli uomini, nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dallo impiego;

8) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame;

9) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove

Il concorso comprende due prove scritte, una prova pratica di dattilografia e una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative secondo il programma annesso al presente decreto.

La commissione stabilirà la durata di ciascuna prova di esame.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica ed a quella orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alle prove pratiche ed orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alle prove pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto nella prova pratica e da quello conseguito nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica e quella orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, numero 653.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti firmati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

8) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, che, comunque, non possono essere sostituiti con il foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli che appartengano a corpi di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di dattilografo aggiunto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano da una amministrazione dello Stato e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla diffe-

renza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

Compiuto il periodo di prova, i dattilografi aggiunti in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1970
Registro n. 6, *foglio n.* 285

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) composizione di lingua italiana (la prova è diretta ad accertare la capacità di esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e conoscenza dell'ortografia).

E' ammesso l'uso del vocabolario;

2) nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Prova pratica di dattilografia:

a) scrittura a macchina, mediante copiatura, di uno scritto a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a 15 righe;

b) copiatura di un prospetto numerico.

Prove pratiche facoltative:

1) stenografia: scrittura sotto dettato alla velocità di non meno di 70 parole al minuto primo e trascrizione del brano in scrittura normale;

2) impiego delle macchine calcolatrici.

Prova orale:

a) nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato;

b) nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;

c) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione, approvate, con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Prova facoltativa di lingue estere:

Lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Roma, addì 20 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a *tre posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della* carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero ha diritto alla equiparazione, perchè . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito presso l'Istituto . . . . . . in data . . . . . e del diploma di dattilografia, conseguito presso l'Istituto di . . . . . in data . . . . ovvero: è in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale, conseguito presso l'Istituto . . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente . . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . .);

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

11) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame: . . . .

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(7327)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.